



COMUNE DI LOZZO ATESTINO
Provincia di Padova

Accordo quadro per l'affidamento del
Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle sedi stradali
ed opere accessorie
Anni 2021 - 2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art. 3.	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 4.	DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 5.	MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' APPLICATIVE	5
Art. 6.	PREZZI DI CONTRATTO.....	6
Art. 7.	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	7
Art. 8.	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA	7
Art. 9.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
Art. 10.	SUBAPPALTO	8
Art. 11.	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 12.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 13.	GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA.....	9
Art. 14.	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA	10
Art. 15.	PENALITA'	11
Art. 16.	PAGAMENTI	11
Art. 17.	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	12
Art. 18.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).....	12
Art. 19.	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	12
Art. 20.	NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	13

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e delle opere accessorie quali marciapiedi, spazi di sosta, eventuali sottoservizi di competenza comunale, finalizzato a garantire e mantenere in idonee condizioni di sicurezza le infrastrutture per il transito degli automezzi e dei pedoni anche nei casi di cedimenti o danni imprevisti e imprevedibili.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo le principali attività da eseguirsi da parte dell'impresa sono le seguenti:

- piccole riparazioni localizzate;
- rappezi con conglomerato bituminoso o altro idoneo materiale di ammaloramenti localizzati della pavimentazione;
- interventi, anche di tipo strutturale, su ponti e opere d'arte minori consistenti nella reintegrazione strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.;
- riparazioni e rifacimento di opere di scolo delle acque;
- riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate;
- altri interventi sul corpo stradale quali interventi di sgombero degli smottamenti;
- interventi su rilevati e scarpate;
- manutenzione reti paramassi e altri apprestamenti per il consolidamento delle scarpate;
- manutenzione e ripristino di difese spondali;
- pulizia degli alvei di rogge, torrenti e canali colatori;
- interventi sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
- ripristino di tratti di pavimentazione bituminosa;
- interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare o ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione, quali: barriere di sicurezza, segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, delineatori di margine, ecc.;
- opere civili per impianti tecnologici (illuminazione - telecomunicazione) consistenti nel ripristino di canalizzazioni guidacavi, condotte orizzontali e verticali con integrazione e/o sostituzione di tubazioni, pozzetti, ecc.;
- opere di fondazione per segnaletica e impiantistica varia;

- opere di pulizie e di spurgo:
- pulizia cunette;
- spurgo tombini e fossi di guardia;
- assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di transitabilità del corpo stradale.

Le aree in cui le attività dovranno essere svolte sono ubicate all'interno del territorio comunale di Lozzo Atestino e possono riguardare tutte quelle aree di cui l'Amministrazione Comunale ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità e l'uso.

L'Amministrazione Comunale ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e delle opere accessorie intende avvalersi dello strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del d.lgs. 50/2016, la cui utilizzazione consente la programmazione dei bisogni non determinabili esattamente a priori permettendo comunque di non vincolare importanti somme in bilancio per servizi incerti come risulta essere quello della manutenzione ordinaria delle strade caratterizzato da notevole variabilità in funzione dell'uso e dell'andamento stagionale delle condizioni climatiche.

Per quanto sopra, in esecuzione della determinazione n. del, è stata indetta la procedura per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016. Con la stipulazione dell'accordo quadro si disciplineranno le modalità di affidamento del servizio per quanto riguarda i prezzi e la natura delle prestazioni richieste, mentre la materiale esecuzione dello stesso sarà determinata da vari ordini provenienti dall'ufficio competente in materia.

Art. 2. DURATA DELL'ACCORDOQUADRO

L'accordo quadro di cui al presente capitolato decorrerà dalla data di stipula dello stesso e avrà durata massima di 36 mesi o ad eventuale esaurimento dell'importo massimo se precedente a tale data, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine; pertanto, allo scadere del termine di cui sopra o esaurito l'importo massimo di cui al successivo art. 3 l'accordo si intenderà concluso.

Art. 3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore annuo del servizio di manutenzione delle strade comunali ed opere accessorie è stimato in complessivi € 11.666,67 di cui € 350,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA a termini di legge.

L'importo massimo dell'accordo quadro riferito all'intera durata contrattuale è stabilito, ai sensi dell'art. 35 comma 16 del d.lgs. 50/2016, in complessivi € 35.000,00 (€/anno 11.666,67 x anni 3 = € 35.000,00) di cui € 33.950,00 a base di gara ed € 1.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a termini di legge. E' facoltà della stazione appaltante aumentare l'importo della prestazione richiesta all'appaltatore fino al raggiungimento della somma massima di € 39.999,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.200,00 oltre all'IVA di legge.

Il suddetto importo massimo, calcolato in via di stima, è da ritenersi indicativo ed in nessun caso vincolante per l'Amministrazione Comunale che attiverà i contratti applicativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie, pertanto, l'aggiudicatario non potrà vantare diritti e compensazioni di sorta in caso di non raggiungimento dell'importo massimo. La Stazione Appaltante garantisce comunque nell'arco di validità dell'accordo l'esecuzione del servizio per un importo minimo pari al 30 % dell'importo massimo.

Art. 4. DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività costituenti il servizio di manutenzione delle sedi stradali ed opere accessorie consistono essenzialmente nelle attività riportate all'art. 1 da eseguirsi secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal personale comunale competente in base alle lavorazioni previste nell'elenco prezzi o determinate secondo quanto previsto al successivo art. 6. Tutte le lavorazioni sono da intendersi eseguite mediante l'utilizzo di ogni mezzo, attrezzatura, manodopera ritenuta necessaria ed utile allo svolgimento dell'attività a perfetta regola d'arte nel rispetto delle vigenti normative, ivi compreso ogni onere relativo ad eccezione di quanto espressamente escluso ed indicato nel presente capitolato e/o nell'elenco prezzi.

Art. 5. MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' APPLICATIVE

La stipula dell'accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'aggiudicatario. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno alla stipula dei contratti applicativi sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata entro il termine di

validità dell'accordo, fermo restando che la Stazione Appaltante garantisce nell'arco di validità dell'accordo l'esecuzione del servizio per un importo minimo pari al 30 % dell'importo massimo di cui al precedente art. 3. L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso di validità dell'accordo non venga raggiunto l'importo massimo previsto. Parimenti l'accordo di cui al presente capitolato non costituisce, né rappresenta, l'attribuzione del servizio in via esclusiva all'aggiudicatario, riservandosi l'Amministrazione Comunale la possibilità di affidare attività analoghe a quelle oggetto dell'accordo ad altri operatori economici.

La stipula dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente con l'aggiudicatario senza un nuovo confronto competitivo. I contratti applicativi dovranno espressamente richiamare l'accordo quadro, indicare le prestazioni richieste e recare l'indicazione della copertura finanziaria, saranno stipulati "a misura", ossia applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, secondo la definizione dell'art. 3, comma 1 – lettera eeeee), del d.lgs. 50/2016, entro i limiti ed alle condizioni fissate dall'accordo quadro. I singoli contratti potranno essere stipulati, a scelta del Funzionario responsabile, in una delle forme previste dalla vigente normativa con particolare riferimento all'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Possono costituire contratti applicativi anche singoli ordini di servizio impartiti dall'ufficio competente in materia, purché recanti le indicazioni sopraccitate. In sede di stipulazione dei singoli contratti applicativi non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio di cui agli art. 76 e 32 del d.lgs. 50/2016.

Art. 6. PREZZI DI CONTRATTO

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato, ad esclusione della quota di incidenza del costo della sicurezza quantificata complessivamente in € 1.050,00 (€ 1.200,00 in caso di raggiungimento dell'importo massimo) e non soggetta a ribasso, a tutti i prezzi unitari presenti in elenco prezzi i quali costituiscono il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità eseguite.

Nell'elenco prezzi unitari, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, sono indicati i prezzi che stabiliscono i compensi spettanti all'affidatario per la singola attività, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dal pieno e completo rispetto degli obblighi di cui al contratto. Tra l'altro, tali prezzi comprendono e compensano:

- a) ogni spesa per fornire la mano d'opera delle attrezzature e utensili necessari all'esecuzione del servizio, nonché per i premi delle assicurazioni sia sociali che previdenziali;
- b) ogni spesa per noleggiare a piè d'opera i macchinari e i mezzi necessari al servizio;
- c) ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,

- dei materiali necessari e pronti all'impiego;
- d) in generale, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, diritti di discarica, passaggi, depositi, cantiere, occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quanto occorre per eseguire il servizio a regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non espressamente indicati o richiamati nel Capitolato.

L'elenco prezzi unitari si intende pienamente accettato dall'affidatario, che lo ritiene a proprio esclusivo rischio congruo e conveniente ai fini dell'assunzione del servizio.

Per l'esecuzione di eventuali attività non previste nell'elenco prezzi si farà riferimento ai prezzi del prezzario della Regione del Veneto nella versione aggiornata disponibile al momento della creazione del nuovo prezzo a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, in mancanza di voci di prezzo adeguate alle attività da eseguirsi, si procederà mediante analisi dei prezzi partendo dalle voci elementari del prezzario regionale.

Art. 7. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato con invito rivolto ad operatori preselezionati in seguito a manifestazione di interesse, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c), senza applicazione dell'esclusione automatica a norma dell'art. 97, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 il costo della manodopera per il presente appalto viene stabilito in complessivi € 12.600,00 (36% di € 35.000,00).

Art. 8. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA

L'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso del servizio. In particolare dovrà osservare la specifica normativa tecnica relativa alle tipologie di servizi in appalto od a loro connessi.

Art. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La partecipazione alla gara d'appalto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In particolare l'appaltatore da atto di poter svolgere il servizio secondo le tempistiche sotto riportate:

a) Interventi ordinari (programmabili con almeno 10 giorni d'anticipo)

La ditta sarà preventivamente avvisata dei lavori e forniture necessarie dall'ente appaltante, riceverà una comunicazione scritta nella quale sarà indicato anche il termine di esecuzione degli stessi, dovrà contattare la DD.LL. per visionare gli eventuali interventi da effettuarsi e per accordare la data definitiva di inizio dei lavori o di esecuzione delle forniture, che comunque non dovrà essere superiore a 10 (dieci) giorni dalla consegna o trasmissione dell'ordine.

b) Interventi urgenti comprendenti vari interventi che si renderanno necessari nel corso dell'appalto. La comunicazione dei lavori e forniture avverrà mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato anche il termine massimo di esecuzione degli stessi. L'inizio dell'intervento, lavori, ovvero l'esecuzione delle forniture dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla consegna o trasmissione dell'ordine.

c) Interventi immediati comprendenti interventi considerati di somma urgenza per esigenze dell'Ente appaltante o per temuti danni a persone o cose, guasti o anomalie di qualsiasi tipo e natura; in questo caso la ditta sarà tenuta ad intervenire entro un'ora dalla comunicazione per la messa in sicurezza della viabilità.

Nel rispetto della tempistica sopra indicata l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti e realizzati a perfetta regola d'arte.

L'appaltatore dà atto di avere attentamente valutato la possibilità di svolgimento del servizio avendo preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi offerti remunerativi dei servizi da svolgersi.

Art. 10. SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto, se preventivamente autorizzato per iscritto

dall'Amministrazione Comunale. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dalla normativa, la quota subappaltabile della prestazione unica non può essere superiore al 40% dell'importo contrattuale.

La ditta Appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.

Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 12. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, contestualmente alla formalizzazione del contratto, deve produrre idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Art. 13. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Non è prevista la presentazione della "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta di cui all'art. 93 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, dovrà essere invece costituita garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente schema patti e condizioni, all'eventuale risarcimento dei danni, nonché al rimborso delle somme che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'impresa Aggiudicataria a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e darà facoltà all'Ente affidante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia definitiva, può essere dimezzata per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

La garanzia dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la garanzia, l'impresa Aggiudicataria dovrà reintegrarla entro 15 giorni, senza obbligo di ingiunzione o diffida da parte dell'Ente. In difetto, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell'appalto. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente schema patti e condizioni, il Comune di Lozzo Atestino tratterà tale garanzia definitiva.

La garanzia definitiva, dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata.

Art. 14. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa la Stazione Appaltante e che resterà a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento dei danni predetti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

L'appaltatore dovrà prendere atto ed ottemperare a quanto riportato e prescritto nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri) allegato al presente capitolato ed osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico del proprio personale, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi connessi in materia di sicurezza, protezione e condizioni di lavoro del medesimo personale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituirà elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Art. 15. PENALITA'

Ogni eventuale inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 5 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'aggiudicatario giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta delle penali con trattenute sui compensi.

Le penalità di seguito specificate sono cumulabili fra loro:

- Per ogni ora di ritardo ingiustificato sull'inizio dei servizi delle tempistiche stabilite all'art. 9 del presente capitolato si applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00).
- Per ogni giorno di ritardo ingiustificato, sulle date stabilite nella programmazione delle prestazioni e/o da ogni singolo ordine di servizio, sia sull'inizio sia sulla fine dei servizi, si applica una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00).
- Nel caso che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di fotografia, da cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome dell'interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali, sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni lavoratore e per ogni accertamento.
- Nel caso che siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa relativamente all'utilizzo di D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale e quant'altro, sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni accertamento.

Nel caso che detti ritardi o inottemperanze inducano o determinino danni al patrimonio, a cose a persone, all'immagine del Comune, l'impresa sarà ritenuta pienamente responsabile. Trascorsi 10 (dieci) giorni di ritardo, qualora l'impresa non abbia eseguito il servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di farlo eseguire ad altra impresa. Sarà data la precedenza alle altre imprese ammesse alla gara in ordine di convenienza economica. L'importo verrà addebitato interamente all'Appaltatore fino ad esaurirne il credito dopodiché si procederà a termini di legge.

Art. 16. PAGAMENTI

In ragione del tipo di servizio previsto l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad anticipazioni.

Il pagamento del compenso, verrà effettuato in unica rata a saldo finale, i servizi verranno contabilizzati a misura, mediante procedura semplificata, al netto del ribasso offerto in sede di gara, dell'ammontare di eventuali danni causati dall'Appaltatore a manufatti di proprietà comunale e di eventuali penali applicate.

La fattura dovrà essere conforme alle disposizioni normative vigenti al momento dell'emissione e dovrà riportare gli elementi identificati del contratto, compreso il CIG.

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative od al rispetto di norme concernenti la finanza pubblica non daranno luogo a maturazione di interessi.

Art. 17. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal codice dei contratti. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 3 giorni dall'avvenimento, onde permettere alla direzione dell'esecuzione del contratto un immediato sopralluogo per accertare l'esistenza delle condizioni di riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.

Art. 18. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 16/04/2016, n. 50, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

Art. 19. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In

assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

Ogni pagamento effettuato a favore dell'appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG.

Art. 20. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare: il d.lgs. 16/04/2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il servizio in oggetto costituisce attività di pubblico interesse, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. L'Appaltatore è tenuto allo svolgimento dei servizi con le modalità previste dal presente capitolato speciale d'appalto e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare durante lo svolgimento dello stesso.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Michele Rinaldo

L'appaltatore